



Allegato alla delibera G.C. / C.C.

N. 54 del 11.08.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

CONVENZIONE TRA I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE

ED

I COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI CREMONA

IN MATERIA DI APPLICAZIONE DEL D.P.C.M. 5 DICEMBRE 2013, N. 159

"REGOLAMENTO CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE MODALITA' DI
DETERMINAZIONE E I CAMPI DI APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA
SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)"

AI FINI DELLA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Il giorno trenta del mese di giugno dell'anno duemilaquindici, in Cremona

TRA

- ☐ L'Azienda Sociale del Cremonese a.s.c., per conto dei Comuni Soci¹, codice fiscale 93049520195, con sede legale in Cremona - Corso Vittorio Emanuele II, 42 - , e sede operativa in Cremona - Via Sant'Antonio del Fuoco, 9/a - 1, di seguito indicata come "Azienda", nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Mauro Luigi Carlo Platè, nato a Cremona il 21.07.1978, domiciliato per la funzione presso l'Azienda Sociale del Cremonese, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'amministrazione che rappresenta, sulla base della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2015.V.053 in data 18 maggio 2015

¹ Acquanegra Cremonese, Annicco, Azzanello, Bonemerse, Bordolano, Cappella Cantone, Cappella de' Picenardi, Casalbuttano ed Uniti, Casalmorano, Castelveverde, Castelvevisconti, Cella Dati, Cicognolo, Corte de' Cortesi con Cignone, Cremona, Crotta d'Adda, Derovere, Formigara, Gabbioneta Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Gerre de' Caprioli, Grumello Cremonese ed Uniti, Isola Dovarese, Malagnino, Ostiano, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, Robecco d'Oglio, San Bassano, San Daniele Po, Sesto

ed Uniti, Soresina, Sospiro, Spinadesco, Stagno Lombardo, Unione Lombarda dei Comuni Oglio - Ciria, Vescovato e Volongo.

E

- ⇒ **ACLI SERVICE CREMONA S.R.L.**, codice fiscale e partita I.V.A. 01202400196, con sede in Cremona – Via Cardinal Massaia, 22, rappresentata da Oliva Ennio Roberto, nato a San Martino del Lago (CR) il 19.01.1954;
- ⇒ **ANMIL S.R.L.**, codice fiscale e partita I.V.A. 11424191002, con sede in Cremona Via Bissolati, 61, rappresentata da Franzini Enzo, nato a Viadana (MN) il 25.05.1936
- ⇒ **ALL SERVICES S.R.L.**, codice fiscale e partita I.V.A. 01541980197, con sede in Cremona – Via Zara, 18, rappresentata da Bonali Federico, nato a Cremona il 01.09.1948
- ⇒ **CAF CGIL LOMBARDIA S.R.L.**, codice fiscale e partita I.V.A. 02282990965, con sede in Milano – Via Palmanova, 22, rappresentata dal sig. Visconti Federico, nato a Cremona il 21.02.1980
- ⇒ **CONFARTIGIANATO SERVIZI S.R.L.**, codice fiscale e partita I.V.A. 00696540194, con sede in Cremona – Via Rosario, 5, rappresentata da Rivoltini Massimo, nato a Vescovato il 10.04.1961
- ⇒ **IMPRESA VERDE CREMONA S.R.L.**, codice fiscale e partita I.V.A. 01065780197, con sede a Cremona – Via Verdi, 4, rappresentata da Arosio Costante, nato a Milano il 27.07.1958
- ⇒ **CNA SERVIZI S.R.L.**, codice fiscale e partita I.V.A. . 04417981000, con sede in Cremona, Via Lucchini, 105, rappresentata da Viscardi Tarcisio, nato a Offanengo (CR) il 24.09.1951;

- ⇒ SICIL S.R.L., codice fiscale e partita I.V.A. 08016170964, con sede in Cremona Via Dante, 127, rappresentata da Bragalini Roberta, nata a Cremona il 14.09.1969
- ⇒ Agenzia di Servizi U.I.L. S.R.L., codice fiscale e partita I.V.A. 01199150192, con sede in Cremona – Viale Trento e Trieste, 27/B, rappresentato da Letizia Michelino, nato a Foggia il 12.05.1956.
-

PREMESSO CHE

- i Comuni, che erogano prestazioni sociali agevolate per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell'attestazione ISEE, intendono affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;
- l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale, per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della DSU e, se ha acquisito specifico mandato con manifestazione di consenso, rilascerà l'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ;
- i CAF sottoscrittori del presente protocollo, in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, sono stati autorizzati dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale e sono iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale;
- in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale i CAF possono avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle

organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

- i CAF, sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, hanno affidato, con apposita convenzione, l'attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF, con i soggetti firmatari della presente;
- le Società sulla base di tale convenzione, svolgono materialmente, per conto dei rispettivi CAF, anche l'attività relativa alla compilazione dei modelli ISEE e la loro trasmissione all'INPS nonché di tutta l'attività ad essa connessa;
- le Società, in virtù dell'esperienza maturata quale società che svolge, per conto dei rispettivi CAF, tutte le attività che da quest'ultimo le sono state attribuite, ed in particolare l'attività di assistenza fiscale, si dichiarano interessate ad effettuare i servizi che formano oggetto della presente convenzione;

VISTO CHE

- il D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- ai sensi del DPCM 159/2013, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, che ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo e per l'eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato;

- ai sensi dell'art. 10 comma sesto del DPCM 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio ovvero direttamente dal cittadino attraverso il sistema informatico messo a disposizione dall'Inps;

ATTESO CHE

- l'applicazione del D.P.C.M. 159/2013 comporta difficoltà organizzative e conoscitive, con un appesantimento della operatività, un aggravio di oneri sia in capo ai cittadini più fragili sia in capo ai Comuni sia in capo agli stessi Centri di Assistenza Fiscale, con la conseguenza di ritardi considerevoli nel rilascio delle attestazioni I.S.E.E. per la fruizione di prestazioni sociali agevolate;
- l'Azienda Sociale del Cremonese, per conto dei Comuni dell'Ambito Distrettuale, ed i Centri di Assistenza Fiscale ritengono necessario ed opportuno instaurare forme di collaborazione per facilitare la cittadinanza nel percorso di rilascio della attestazione I.S.E.E.;

RICHIAMATI

- l'art. 25 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- l'art. 38 del D. L. 31.05.2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122.
- l'art. 5 della legge 22 dicembre 2011, n. 214
- il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159

- il Decreto 8 marzo 2013 «Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'I.S.E.E.
- il Decreto Direttoriale Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014,
- l'art. 118 della Carta Costituzionale
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Articolo 2 – Impegni dei Centri di Assistenza Fiscale – I.S.E.E.

I Centri di Assistenza Fiscale, direttamente ovvero tramite le Società di riferimento, si impegnano ad effettuare i seguenti servizi:

- l'accoglienza dei cittadini e l'informazione relativamente all'ISEE e alla compilazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica);
- se richiesto dal cittadino, assistenza alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ed invio all'INPS per via telematica, consegna al cittadino dell'attestazione INPS relativa al calcolo e all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare su specifico mandato con manifestazione di consenso del cittadino stesso;
- la verifica e consegna dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica e ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto la ricevuta di presentazione della stessa, nonché nei tempi

previsti dal DPCM 159/2013 e su mandato specifico l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;

- l'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi.

Ai fini della erogazione dei servizi e delle prestazioni sopra evidenziate, i Centri di Assistenza Fiscale, direttamente ovvero tramite le Società di riferimento, si attivano presso i Comuni per l'eventuale rilascio della seguente documentazione, necessaria ai fini della compilazione della D.S.U. e del conseguente rilascio della attestazione:

- a) verifica stato di famiglia anagrafico, con l'indicazione della paternità, maternità, codice fiscale, dello stato civile, in esenzione di diritti e di bollo;
- b) certificazione dei contributi erogati dai Comuni, previa richiesta formale da parte delle persone interessate;
- c) attestazione circa l'eventuale estraneità, come prevista dall'art. 6 – comma 3 lettera b punto 2 – e dall'art. 7 – comma 1 lettera e) del D.P.C.M. 159/2013, previa richiesta formale motivata da parte delle persone interessate;
- d) attestazione circa l'eventuale abbandono del coniuge, come prevista dall'art. 3, comma 3 lettera e), previa richiesta formale motivata da parte delle persone interessate.

Inoltre, i Centri di Assistenza Fiscale provvedono alla trasmissione ai Servizi Sociali dei Comuni di residenza della attestazione I.S.E.E. nel caso in cui il cittadino non provveda al ritiro entro il termine di giorni trenta dall'avvenuto rilascio.

Articolo 3 – Impegni dei Comuni

I Comuni, a loro volta, si impegnano nelle seguenti azioni ed attività:

- predisposizione e distribuzione di materiale informativo sul nuovo I.S.E.E. e sulla documentazione necessaria per la compilazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) presso gli uffici ed i servizi comunali;
- attività formativa del proprio personale, addetto alle relazioni con il pubblico, ed attività informativa alla cittadinanza sul nuovo I.S.E.E.;
- eventuale rilascio di verifica stato di famiglia anagrafico, con l'indicazione della paternità, maternità, codice fiscale, dello stato civile, in esenzione di diritti e di bollo;
- eventuale rilascio di certificazione dei contributi erogati nel periodo di riferimento della dichiarazione sostitutiva unica;
- eventuale rilascio di attestazione circa l'eventuale estraneità, come prevista dall'art. 6 – comma 3 lettera b punto 2 – e dall'art. 7 – comma 1 lettera e) del D.P.C.M. 159/2013, previa richiesta formale motivata da parte delle persone interessate;
- eventuale rilascio di attestazione circa l'eventuale abbandono del coniuge, come prevista dall'art. 3, comma 3 lettera e), previa richiesta formale motivata da parte delle persone interessate;
- attività di sensibilizzazione degli istituti e sportelli bancari e postali del territorio per il rilascio dei dati relativi alla giacenza media dei conti correnti dei richiedenti la D.S.U.

Articolo 4 – Assegni di maternità e assegni nucleo familiare numeroso

Se richiesto dai Comuni, i Centri di Assistenza Fiscale, direttamente ovvero tramite le Società di riferimento, si impegnano ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e di assegni nucleo familiare con tre figli minori;

- la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno.

In particolare, la Società effettuerà:

- l'accoglienza dei cittadini e l'informazione relativamente all'ISEE e alla compilazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica);
- ♦ se richiesto dal cittadino in applicazione della convenzione, assistenza alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, ed invio all'INPS per via telematica, consegna al cittadino dell'attestazione INPS relativa al calcolo e all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare su specifico mandato con manifestazione di consenso del cittadino stesso;
- l'accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità, del nucleo familiare con tre figli minori;
- la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità, del nucleo familiare con tre figli minori, e di eventuali altre prestazioni sociali agevolate (altri servizi da descrivere);
- ♦ la verifica e consegna dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica e ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto la ricevuta di presentazione della stessa, nonché nei tempi previsti dal DPCM 159/2013 e su mandato specifico l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;
- la consegna al Comune, dell'elenco dei richiedenti gli assegni di maternità e per il nucleo per l'autorizzazione alla concessione degli stessi, attraverso le seguenti modalità:

- Posta elettronica
- Posta elettronica certificata

Secondo le indicazioni di ogni singolo Comune.

- la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;
- l'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi.

Articolo 5 – Bonus energia elettrica e gas

Se richiesto dai Comuni, i Centri di Assistenza Fiscale, direttamente ovvero tramite le Società di riferimento, si impegnano ad effettuare i seguenti servizi:

- assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
- rilascio all'utente di copia del modello di richiesta, debitamente sottoscritta, relativa all'agevolazione oggetto della presente convenzione recante l'identificativo del CAF;
- trasmissione alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) dei dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet www.sgate.anci.it;
- conservazione dei dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche. I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche;

- informazione agli interessati, nel momento in cui acquisisce la dichiarazione, che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Articolo 6 – I.S.E.E. - ERP

Con Regolamento regionale del 10 febbraio 2004, n. 1 sono stati approvati i Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. L'articolo 3, comma 1, stabilisce che per la valutazione della situazione economica del nucleo familiare, ai fini dell'assegnazione e gestione degli alloggi di ERP, sono stabiliti uno specifico Indicatore della Situazione Economica (ISE-erp) e uno specifico Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-erp) (...). All'art. 3 comma 2 si stabilisce che la Regione predispone e mette a disposizione dei Comuni, delle ALER, dei CAAF e degli altri soggetti convenzionati un'apposita procedura informatica per il caricamento delle domande e la formazione della graduatoria (...); all'art. 7 comma 3, si stabilisce che il richiedente (...) deve presentare congiuntamente alla domanda una dichiarazione sostitutiva della situazione familiare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, ed al comma 4, che la domanda è inserita, a cura del Comune, nel sistema informatico della Regione, che provvede alla attribuzione dell'ISBARC e dell'ISBARC/R di cui all'articolo 10, ai fini dell'inserimento nella graduatoria dei Comuni interessati. I Comuni o i soggetti convenzionati assicurano l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della domanda e della dichiarazione sostitutiva, ferma restando la responsabilità del dichiarante. Da ultimo, all'art. 12 comma 1, si chiarisce che i Comuni possono avvalersi, mediante convenzione, della collaborazione dei CAAF, delle ALER e di altri soggetti senza fini di lucro, quali le associazioni sindacali dei conduttori, per l'assistenza ai richiedenti

della compilazione ed inoltro della domanda mediante il sistema informatico regionale. Le attestazioni ISEE-erp possono essere rilasciate dai soggetti di cui sopra.

Ciò premesso, (se ricorre il caso) il Comune affida al Soggetto convenzionato anche non in via esclusiva, lo svolgimento del servizio di assistenza ai cittadini nella compilazione e l'inoltro della domanda mediante il sistema informatico regionale, più precisamente:

- servizio d'informazione circa le modalità di presentazione delle domande;
- assistenza alla compilazione delle domande e delle dichiarazioni sostitutive previste e ricezione delle domande, secondo le modalità previste dalla Regione Lombardia e del Comune;
- rilascio al richiedente, o a suo delegato, della ricevuta di presentazione della domanda e, a richiesta, di copia della domanda e delle dichiarazioni sottoscritte, nonché un documento riportante l'esito conseguito (l'ISBARC/R); Il concorrente, qualora riscontri errori materiali o omissioni, può rivolgersi in ogni momento ai soggetti ai quali ha presentato la domanda per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare.
- dopo il completamento dell'inserimento delle domande nella procedura informatica e la pubblicazione della graduatoria, il soggetto convenzionato, provvederà, su indicazione dell'Amministrazione comunale, alla loro eventuale modifica a seguito di ricorso amministrativo o di rinnovo e degli adempimenti conseguenti al prosieguo della procedura.

Articolo 7 – Gestione delle domande dei beneficiari del contributo a “Sostegno delle famiglie in grave disagio economico per il pagamento dell’affitto”

La Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e s.m.i., al co. 8 dell'art. 11 prevede che i Comuni definiscano l'entità del contributo, le modalità di erogazione e l'individuazione, con appositi bandi pubblici, dei requisiti dei conduttori che possono beneficiarne.

La Legge Regionale 4 dicembre 2009 n. 27, all'art. 48, prevede di integrare il fondo statale con risorse autonome regionali; – il citato art. 48 della L.R. n. 27/2009 stabilisce inoltre: al comma 5: “La Giunta Regionale, sentiti i Comuni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, determina altresì uno schema tipo per le modalità di valutazione della situazione economica, le procedure amministrative e di pagamento, anche con l'intento di garantire la facilità di accesso all'intervento e l'immediato riconoscimento delle somme spettanti e al fine di facilitare le procedure di erogazione”; - al comma 6: “Il diritto di intervento dei Comuni ai fini della gestione delle procedure amministrative di erogazione dei benefici e la possibilità di stipulare convenzioni con soggetti terzi che operano senza fini di lucro”.

In tale contesto, Il **Comune** comunica formalmente a Regione Lombardia l'adesione al fondo confermando la disponibilità al cofinanziamento; concorre con risorse proprie con una quota non inferiore al 20% dei fondi messi a disposizione dalla Regione che, in fase di determinazione finale del fabbisogno finanziario, qualora le risorse assegnate alla misura risultassero insufficienti, potrà proporzionalmente ridurre l'importo del contributo; provvede ad adottare il bando conformemente alla Deliberazione della Giunta Regionale, annualmente adottata, dandone la massima diffusione sul territorio; - ai soggetti beneficiari in situazione di Grave Disagio Economico, provvede ad erogare il contributo al locatore

ovvero al conduttore qualora ne ricorrano le condizioni stabilite dalla Deliberazione Regionale.

Per fruire del contributo, i cittadini sono tenuti a presentare la situazione economica del nucleo familiare espressa dall'ISEE-fsa, che deve essere determinato dai Comuni o dai CAF per conto dei Comuni, che devono rilasciare apposita attestazione, e dichiarato all'atto della presentazione della domanda di contributo; il richiedente deve compilare la domanda utilizzando il modulo allegato al bando comunale e deve allegare tutti gli altri moduli previsti dal bando, compilati in ogni parte; i Comuni, mediante convenzione, possono avvalersi della collaborazione dei CAF e di altri soggetti autorizzati senza fini di lucro per la raccolta delle domande e solo con i CAF per il calcolo dell'indicatore ISEE-fsa, con oneri economici a carico dei Comuni stessi.

Ciò premesso, (se ricorre il caso) il Comune affida al Soggetto convenzionato anche non in via esclusiva, lo svolgimento del servizio di assistenza ai cittadini nella compilazione e l'inoltro della domanda mediante il sistema informatico regionale, più precisamente:

- a) servizio d'informazione circa le modalità di presentazione delle domande;
- b) rilascio al concorrente o a suo delegato della ricevuta di presentazione della domanda prodotta dal sistema informatico, sulla base di tutte le informazioni e i documenti resi esclusivamente nella responsabilità del dichiarante stesso, della certificazione attestante l'indicatore dell'ISEE-fsa, prerequisite di accesso al bando.
- c) ricezione e inserimento nel sistema informatico delle domande (nuove domande/integrazioni) e delle dichiarazioni sostitutive previste, secondo le modalità indicate dalla Regione Lombardia e dal Comune. Il Comune metterà eventualmente a disposizione la modulistica che dovrà essere precompilata a cura dei concorrenti;

d) stampa della attestazione di avvenuta presentazione della domanda e moduli allegati in duplice copia, di cui una è da esso custodita, unitamente alla domanda, per un periodo non inferiore a tre anni negli archivi informatici o cartacei, e l'altra consegnata al soggetto che ha presentato la domanda.

e) trasmissione al Comune di residenza del soggetto, della domanda di contributo in formato digitale (via e-mail, oppure PEC) o cartaceo, debitamente sottoscritta e firmata dal concorrente al bando.

Il Comune si impegna a:

- a) curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso al contributo per il sostegno dell'affitto;
- b) informare i cittadini sull'ubicazione delle sedi operative indicate dal CAF;
- c) fornire al CAF la deliberazione comunale di approvazione del "Fondo Sostegno Grave Disagio Economico" ;
- d) fornire al CAF un numero di accessi alla procedura informatica regionale sufficienti ad effettuare un adeguato espletamento del servizio;
- e) consentire al CAF l'accesso all'utilizzo del software in rete per tutto il periodo di apertura del bando.

Il richiedente deve presentare al CAF la domanda entro le date previste annualmente dalla Deliberazione regionale.

Articolo 8 - Responsabilità e copertura dei danni

I Centri di Assistenza Fiscale, attraverso apposita polizza assicurativa, si fanno carico dei danni provocati da errori materiali e inadempienze da parte dei propri operatori.

Articolo 9 – Adesione dei Comuni

I Comuni che intendano aderire alla presente convenzione adottano specifico atto, comunicando l'adozione all'Azienda Sociale del Cremonese.

I Comuni comunicano ai Centri di Assistenza Fiscale e, per conoscenza all'Azienda Sociale del Cremonese, l'elenco dei servizi di cui intendono fruire, sulla base della presente convenzione.

Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate con preavviso di almeno trenta giorni.

Articolo 10 – Riservatezza

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Articolo 11 – Impegni comuni

Le parti, in relazioni agli oneri finanziari conseguenti ai servizi previsti dalla presente convenzione, concordano sul riconoscimento dei seguenti corrispettivi:

- ✓ **Assegni di maternità e assegni nucleo familiare numeroso €.** 20,00
- ✓ **Bonus gas e Bonus energia €.** 5,00
- ✓ **I.S.E.E. ERP €.** 20,00
- ✓ **I.S.E.E. FSA €.** 20,00

La fatturazione sarà effettuata dai Centri di Assistenza Fiscale con cadenza bimestrale direttamente ai Comuni interessati, con la presentazione altresì dell'elenco nominativo dei soggetti beneficiari e delle relative specifiche prestazioni. Il pagamento del compenso avverrà a 30 gg. dalla data di ricevimento fattura.

In attuazione agli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 il CAF dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla suddetta norma.

Inoltre, le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del Decreto Legislativo 196/03, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

Articolo 12 – Monitoraggio

Le parti concordano sulla necessità di un monitoraggio periodico almeno trimestrale sull'andamento delle attività previste dal protocollo. A tale scopo saranno indette riunioni specifiche dall'Azienda Sociale del Cremonese.

Articolo 13 – Convenzioni in essere

Le convenzioni in essere mantengono la loro efficacia sino alla scadenza prevista, fatta salva la possibilità per i Comuni di recesso anticipato.

Articolo 14 – Norma transitoria

In relazione ai servizi i cui all'articolo 12 resi dai Centri di Assistenza Fiscale e non ancora fatturati ai Comuni, si applicano le medesime condizioni a partire dal 1^a gennaio 2015.

Articolo 15 – Scadenza

La presente convenzione scade il 31 dicembre 2017.

La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra il CAF e la società convenzionata o decadenza della convenzione tra il Caf e l'INPS sopra citata.

Articolo 16 - Modifiche

La presente convenzione può essere modificata prima della naturale scadenza, previo accordo tra le parti.

Articolo 17 – Controversie

Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Cremona.

Articolo 18 – Pubblicità

L'Azienda Sociale del Cremonese ed i Comuni si impegnano ad informare i cittadini e pubblicizzare la presente convenzione sul territorio di competenza, mediante forme e modalità concordate con i Centri di Assistenza Fiscale.

Articolo 19 - Registrazione della convenzione

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, 2° comma del D.P.R. 26.04.1986 n.131.

Articolo 20 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE Ren M
ACLI SERVICE CREMONA S.R.L. Da e k
ANMIL S.R.L. Granzi ENI
ALL SERVICES S.R.L. Barbieri
CAF CGIL LOMBARDIA S.R.L. Al. M
CONFARTIGIANATO SERVIZI S.R.L. Al. M
IMPRESA VERDE CREMONA S.R.L. Musolino
CNA SERVIZI S.R.L. Vicini: Varesio
SICIL S.R.L. Roberto Zappalà
UIL S.R.L. Al. M

